



Stagione Sportiva 2010/2011

Comunicato Ufficiale N° 420 del 11/04/2011

Calcio a Cinque - C.U. 56

Sede Reg.le : Via Ugo La Malfa, 122 – 90147 Palermo

Tel. 091/6808475 – 06; Fax : 091/6808495

Sito naz.le: www.lnd.it

Sito reg.le: www.figclndsicilia.it/sicilia/default.asp

E mail : sicilia.calcio5@postalnd.it

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 110/A del 22 Dicembre 2010 – Stagione Sportiva 2010/2011

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B - UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2010/2011); ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 E ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE NAZIONALE DEI CAMPIONATI FEMMINILE E JUNIORES DI CALCIO A CINQUE.

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2010/2011, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale delle seguenti gare:

1. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B;
2. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati Under 21;
3. gare ad eliminazione diretta (Play Off e Play Out) con esclusione di quelle relative all'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia (Play Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play Off e Gare di ammissione alla II^ Fase di Play Off);
4. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l'ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2011/2012;
5. gare della prima fase di qualificazione alla fase finale nazionale dei campionati femminile e Juniores di calcio a 5.

Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3,5, e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1,2,3,4 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati: i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte della società controinteressata, e pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 37, comma 7 Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

l'introduzione dei reclami l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire a mezzo fax e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;

Il termine che cade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A del 17 Gennaio 2011

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 - MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2010/2011, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7 C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione **Disciplinare territoriale**, gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 120/A del 17 Gennaio 2011

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali relativi alla stagione sportiva 2010/2011, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione , **Disciplinare territoriale**, gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. E D.N.CA5

2.1. SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, SOCI DI ASSOCIAZIONE E TESSERATI

Si riporta l'art. 19 p.13, del nuovo Articolo del Codice di Giustizia Sportiva

...omissis...

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano **l'automatica** squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che

non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.2. SEGRETERIA

REGOLAMENTO CALCIO A CINQUE

Sul sito internet www.aia-figc.it è possibile scaricare il **Regolamento del Calcio a 5 e la Guida Pratica**:

- **Edizione 2009:** [reg_2009_C5.pdf \(in vigore\)](#) (1,12 Mb)

Inoltre, sul sito internet www.aiacancinque.it dell'Associazione Italiana Arbitri, è possibile trovare calendari nazionali, circolari e quesiti.

3.2.1. NUOVE COORDINATE BANCARIE

Si comunicano, qui di seguito, le coordinate bancarie **NUOVE** del C.R. Sicilia:

L.N.D. C.R. SICILIA – UNICREDIT
PALERMO MARIANO STABILE

Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	n.conto
IT	57	J	02008	04611	000300644037

3.3. COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si ricorda che le delibere emesse dalla Commissione Disciplinare sono rese note attraverso la pubblicazione di **apposito comunicato ufficiale**.

3.4. SETTORE TECNICO

4. COMUNICAZIONI DELLA D.R. CALCIO A CINQUE

4.1. SEGRETERIA

4.1.1 RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE

Per le sedute di allenamento che la Rappresentativa Regionale sosterrà nei giorni 13 e 14 Aprile p.v., in partenza per il Torneo delle Regioni che si disputerà nel Lazio dal 15 al 24 Aprile p.v., sono convocate **MERCOLEDI 13 APRILE 2011** alle ore 18.30 presso il "PALACUS" – Via Altofonte, 80 – Palermo, le seguenti calciatrici:

C.U.S. Palermo :

Amato	Chiara
Caserta	Silvia
Belli	Federica
D'Amico	Anna
Viscuso	Noemi



Diemme Capaci :	Cannici	Stefania
Le Formiche :	Malato	Laura
Sporting Club P5 :	Avella	Francesca
	Barravecchia	Teresa
Trinakria C5 :	Corona	Ilenia
Quisquinese :	Militello	Noemi
Sportland 2000 :	Salemi	Marina

Staff Tecnico della Rappresentativa Sicilia Femminile:

Team Manager :	Giovanni	Patti
Tecnico Federale:	Massimo	Neglia
Collaboratore Tecnico :	Nello	Cavarra
Medico Federale :	Maurizio	Savoiaro
Massaggiatore:	Monica	Rizzo

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi provviste di indumenti sportivi, parastinchi compresi, e di un documento valido di riconoscimento.

Al termine dell'allenamento di **GIOVEDI' 14 APRILE 2011**, in programma alle ore 15.30, la Rappresentativa Femminile raggiungerà Capo d'Orlando, luogo di raduno delle Rappresentative Regionali.

4.2. CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1

4.2.1. MODIFICHE DATE, ORARI E CAMPI – CAMPO NEUTRO

Nessuna comunicazione

4.3. CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2

4.3.1. PLAY OFF SERIE C2

Finali

Gare del 12 Aprile 2011

Girone “A”

REAL PARCO - POLARIS
Giocasi alle ore 21.00 campo “PALACANINO” – Altofonte - PA;

Girone “B”

RAHL BUTAHI - VIRTUS TERMINI
Giocasi alle ore 19.30 campo “PALAGIOVANNIPAULO II”– Regalbuto - EN;

Girone “C”

ATLETICO MASCALUCIA - REAL FIUMEFREDDO C5
Giocasi alle ore 21.00 campo “PALAZZETTO DELLO SPORT”– Mascalucia - CT;

Girone "D"

ARCOBALENO ISPICA - GYMNICA SCORDIA
Giocasi alle ore 20.30 campo "PALESTRA BRANCATI" – Ispica – RG;

In caso di parità, si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno.
Perdurando la parità, accederà alla fase successiva la Società miglior classificata al termine della stagione regolare.

4.3.2. SPAREGGIO SERIE C2 – 11[^]/12[^] CLASSIFICATA

Si ribadisce che, in caso di parità, si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno.

Perdurando la parità, accederà alla fase successiva la Società miglior classificata al termine della stagione regolare.

4.4. COPPA ITALIA MASCHILE E FEMMINILE

Si ricorda che il comunicato ufficiale relativo alla Coppa Italia Maschile ha apposita pubblicazione il LUNEDI'.

5. RISULTATI - GIUSTIZIA SPORTIVA

RISULTATI GARE

PLAY OFF calcio a 5 regione C2		GIRONE: A		
9/04/11	1/A	ARCOBALENO ISPICA	ATLETICO GELA	8 - 7
		ATLETICO MASCALUCIA	LA MADONNINA	5 - 2
		C.U.S. PALERMO	REAL PARCO	5 - 6
		CITTA DI CAMPOFELICE DI R	VIRTUS TERMINI	2 - 3
		MABBONATH	POLARIS	4 - 5
		RAHL BUTAHI	ARGYRIUM	4 - 1
10/04/11	1/A	REAL FIUMEFREDDO C5	S.LUCIA DEL MELA	5 - 4

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta dell'11/04/2011 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gare del campionato PLAY OFF calcio a 5 regione C2

GARE DEL 9/ 4/2011

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/ 4/2011 GYMNICA SCORDIA - KAMARINA

7-5; Reclamo Kamarina.

Con reclamo ritualmente proposto la Società Kamarina chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe in quanto viziata da un "errore tecnico" commesso dall'arbitro nel corso della stessa;
Si osserva l'inammissibilità del reclamo in quanto afferente fattispecie di carattere tecnico, peraltro non evidenziate nel rapporto dell'arbitro, demandate alla esclusiva competenza di quest'ultimo e ciò ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.G.S.;

Per quanto sopra esposto;

Si delibera:

Di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dalla Società Kamarina, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 ARGYRIUM
Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell'arbitro, altresì attinto da uno sputo, e di calciatori avversari; nonché per avere, persona non identificata, indebitamente introdottasi all'interno degli spogliatoi, assunto grave contegno offensivo nei confronti degli ufficiali di gara, alla fine della stessa.

Euro 150,00 VIRTUS TERMINI
Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell'arbitro, altresì attinto da uno sputo.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 5/2011

BOVA GIUSEPPE (VIRTUS TERMINI)
Per grave e reiterato contegno irrispettoso ed offensivo nei confronti degli ufficiali di gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 5/2011

MONTALTO DANIELE (ARGYRIUM)
Per reiterato contegno offensivo nei confronti di ufficiali di gara, alla fine della stessa.

AMMONIZIONE

CARUSO NICOLO (ATLETICO MASCALUCIA)
Per condotta scorretta.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

TACCETTA GAETANO (ARGYRIUM)
Per contegno irrispettoso, offensivo e minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara, alla fine della stessa.

I AMMONIZIONE

BRAFA MUSICORO CARMELO (ARCOBALENO ISPICA)
SAMMITO GIOVANNI (ARCOBALENO ISPICA)
SAVA DARIO (ARCOBALENO ISPICA)
SARANITI PIRELLO ORAZIO (ARGYRIUM)
SCARDILLI MICHELE (ARGYRIUM)

DI DIO AMEDEO	(ATLETICO GELA)
GUELI GIUSEPPE	(ATLETICO GELA)
MANFRE GIOVANNI	(ATLETICO GELA)
CARUSO GIUSEPPE	(ATLETICO MASCALUCIA)
TURRISI IVANO	(ATLETICO MASCALUCIA)
BISCONTI GIANLUCA	(C.U.S. PALERMO)
NORFO ALESSANDRO	(C.U.S. PALERMO)
SPOSITO LUIGI	(C.U.S. PALERMO)
LAURICELLA PIETRO	(CITTA DI CAMPOFELICE DI R)
NICOLICCHIA TOMMASO	(CITTA DI CAMPOFELICE DI R)
ROVETTO MATTEO	(CITTA DI CAMPOFELICE DI R)
CATANESE SALVATORE	(GYMNICA SCORDIA)
MURGO SALVATORE	(GYMNICA SCORDIA)
INCORVAIA SALVATORE	(KAMARINA)
CASPANELLO DANIELE	(LA MADONNINA)
IPPOLITO GIOVANNI	(LA MADONNINA)
PELLEGRINO ANTONIO	(LA MADONNINA)
SCIUTO ANTONINO	(LA MADONNINA)
GARGANO GIOVANNI	(MABBONATH)
LA CORTE DANIELE	(MABBONATH)
NASTROSINISCALCHI EUGENIO	(MABBONATH)
SPECIALE MASSIMILIANO	(MABBONATH)
COLOMBO PAOLO	(POLARIS)
GANCI VINCENZO	(POLARIS)
LO PICCOLO FABIO	(POLARIS)
PUCCIO DAVIDE	(POLARIS)
OANNI GIUSEPPE	(RAHL BUTAHI)
PARISI SEBASTIANO	(RAHL BUTAHI)
PARISI SEBASTIANO MIRK	(RAHL BUTAHI)
CIOLINO DAVIDE	(REAL PARCO)
LANZA MASSIMO	(REAL PARCO)
MIRANDA ALESSANDRO	(REAL PARCO)
TERZO DANIELE	(REAL PARCO)
CANCILLA LUIGI	(VIRTUS TERMINI)
DI PAOLA FICARELLA DOMENICO	(VIRTUS TERMINI)

GARE DEL 10/ 4/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 225,00 S.LUCIA DEL MELA
Per reiterato contegno offensivo e minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara, da parte di propri sostenitori; nonchè per manifestazioni di intemperanza, da parte dei suddetti, nei confronti dell'arbitro, altresì ripetutamente attinto da sputi.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 5/2011

CALDERONE ANTONIO CLAUDIO (S.LUCIA DEL MELA)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro; nonchè per grave contegno irrispettoso ed offensivo nei confronti dello stesso, a fine gara.



Calcio a Cinque Sicilia
Stagione Sportiva 2010-2011
CU420-C5-56 del 11.04.11/616



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

MICELI FRANCESCO
PUGLISI GIUSEPPE
MANNA MARCO

(REAL FIUMEFREDDO C5)
(REAL FIUMEFREDDO C5)
(S.LUCIA DEL MELA)

Il Segretario
Paolo Mendola

Il Responsabile Regionale
Silvio Bevilacqua

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 11/04/2011

Il Segretario del C.R.
Maria Gatto

Il Presidente del C. R. Sicilia
Sandro Morgana